

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 1966

(34<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORNAGGIA MEDICI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

« Modifica alla legge 12 novembre 1955, numero 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1066-B) (D'iniziativa del senatore Rosati) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 348, 349
COSSIGA, Sottosegretario di Stato per la difesa . . . . .	349
DARÈ . . . . .	349
ZENTI, relatore . . . . .	348

« Istituzione della medaglia al merito aeronautico e soppressione della medaglia commemorativa di imprese aeronautiche » (1271-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE, relatore . . . . .	Pag. 349, 350
COSSIGA, Sottosegretario di Stato per la difesa . . . . .	350

« Norme in materia di trattamento economico degli aiutanti di battaglia » (1545)

(Seguito della discussione ed approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 351, 352
BONALDI . . . . .	351, 352
COSSIGA, Sottosegretario di Stato per la difesa . . . . .	351
DARÈ . . . . .	351
MORANDI . . . . .	351
ROFFI . . . . .	352
ZENTI . . . . .	352

La seduta è aperta alle ore 10,35.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Arnaudi, Bonaldi, Cagnasso, Carucci, Cornaggia Medici, Darè, Fanelli, Giorgi, Morandi, Pelizzo, Piasenti, Polano, Roasio, Roffi, Rosati, Traina, Vallauri e Zenti.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Celasco è sostituito dal senatore Venturi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.

ANGELILLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Rosati: « Modifica alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1066-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Rosati: « Modifica alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Z E N T I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, il disegno di legge n. 1066-B, nel suo testo originario, fu approvato dalla nostra Commissione il 2 luglio 1965. La VII Commissione permanente della Camera dei deputati lo ha restituito modificato al Senato il 24 marzo 1966. Le modifiche attengono per una certa parte a questioni di forma e di distribuzione più razionale — secondo la Camera dei deputati — delle norme dell'articolo 1 e nell'aggiunta di un articolo 2.

Per quanto riguarda l'articolo 1, al primo comma sono state aggiunte le parole « e successive modificazioni » in riferimento alla legge di avanzamento 12 novembre 1955, n. 1137. Ritengo che una tale aggiunta sia stata opportuna. Fu infatti negligenza mia, quale relatore, il non aver tenuto conto durante l'esame da noi effettuato in più sedute, di una delle ventiquattro leggi emendative della legge originaria di avanzamento. In particolare, mi riferisco alla legge 16 novembre 1962, n. 1622. Oltre tutto, l'emendamento aggiuntivo apportato dalla Camera dei deputati varrà a spiegare meglio la variazione alla tabella n. 4, di cui dirò fra poco.

L'altro ramo del Parlamento ha poi apportato una variazione di ordine sintattico al secondo comma dell'articolo 1, che non

cambia nè migliora niente. Comunque, *ad abundantiam*, può anche essere accettata.

Dove piuttosto la VII Commissione della Camera dei deputati ha operato opportunamente, tenendo conto della legge 16 novembre 1962, n. 1622, e al quarto comma, sempre dell'articolo 1, là dove ci si riferisce alla tabella n. 4. Nel testo da noi approvato non era precisato che si trattava di ruoli normali, mentre la ricordata legge del 1962 pone proprio questa distinzione fra ruolo normale e ruolo speciale. Bene, quindi, ha fatto l'altro ramo del Parlamento ad apportare la distinzione, tenendo cioè conto che per la legge 16 novembre 1962, n. 1622, non sono ammessi più al corso valutativo gli ufficiali col grado di tenente colonnello e che quindi le categorie scendono da 5 a 4, con riduzione da 4/9 a 1/9 dell'organico del grado previsto per l'avanzamento anticipato dei tenenti colonnelli, i quali abbiano frequentato il corso di valutazione.

Ad ogni modo la modifica più importante, direi sostanziale, che la 7<sup>a</sup> Commissione della Camera dei deputati ha apportato al testo da noi approvato è quella di aver aggiunto un nuovo articolo, che è il secondo del nuovo testo. In effetti, con le norme da noi approvate poteva avvenire — e anche questa fu una carenza del vostro relatore — che non si tenesse conto, nella formazione, nel corso del 1966, dei quadri di avanzamento per il 1967, anche dei tenenti colonnelli che non avevano frequentato il corso di valutazione, per cui si sarebbe avuta una parte di tali ufficiali che non avrebbe beneficiato della maggioranza di punteggio. È proprio per un lodevole desiderio perequativo che la Camera dei deputati ha introdotto il nuovo articolo 2, in virtù del quale, nel corso del 1966, in sede di formazione dei quadri di avanzamento per il 1967, non si terrà conto dei corsi valutativi eventualmente frequentati dai tenenti colonnelli presi in esame per l'avanzamento. Posso aggiungere a questo proposito che il Ministero della difesa — a mio giudizio opportunamente — ha sospeso per il 1966 i corsi di valutazione a Civitavecchia, cosicché anche in virtù dell'articolo 2 tutti i tenenti colonnelli saranno

valutati in base ai titoli normali (scuola di guerra, campagne di guerra, anzianità di servizio, meriti, qualifiche annuali, eccetera) e non anche per aver frequentato il corso valutativo.

Concludendo, ritengo che le correzioni e le integrazioni apportate dalla Camera dei deputati siano opportune, rendano meglio il significato e le finalità del disegno di legge di iniziativa del senatore Rosati, ragione per cui le propongo all'approvazione della Commissione.

D A R È . Esprimo avviso favorevole al disegno di legge.

C O S S I G A , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo concorda con la richiesta del relatore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

#### Art. 1.

Alle tabelle nn. 1 e 4, annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

Tabella n. 1 — Quadro II — Ruolo dell'Arma dei carabinieri e Quadri III, IV, V, VI — Ruoli normali delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria e Genio;

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, sono soppresse le parole: « superare il corso valutativo »;

Tabella n. 4 — Quadro I — Ruolo dell'Arma dei carabinieri e Quadro II — Ruoli normali delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria e Genio;

Alla colonna 1, sono soppresse le parole: « corso valutativo. Essere compreso nel primo sesto della graduatoria finale ed aver riportato un punto di classifica non inferiore a 16/20 »;

Alla colonna 4 sono soppresse le parole: « 1/9 dell'organico del grado ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 2, aggiunto dalla Camera dei deputati.

#### Art. 2.

A decorrere dalle valutazioni per l'iscrizione nei quadri di avanzamento per l'anno 1967, nei riguardi dei tenenti colonnelli del ruolo dell'Arma dei carabinieri e dei ruoli normali delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria e Genio, non costituisce elemento valutabile ai sensi dell'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il risultato del corso valutativo eventualmente frequentato.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3, già articolo 2 del testo da noi approvato, non modificato dalla Camera dei deputati.

#### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, quale risulta con le modificazioni testè approvate.

(*È approvato*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione della medaglia al merito aeronautico e soppressione della medaglia commemorativa di imprese aeronautiche » (1271-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E , *relatore*. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Istituzione della medaglia al merito aeronautico e soppressione della

medaglia commemorativa di imprese aeronautiche », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Come si ricorderà, questo disegno di legge fu da noi approvato il 6 ottobre del 1965. La Camera dei deputati vi ha apportato una modifica che riguarda unicamente l'indicazione dell'anno finanziario dal quale far decorrere l'onere: dal 1965 al 1966. Per il resto la Camera dei deputati ha pienamente concordato con il testo da noi approvato, ragione per cui propongo alla Commissione di voler accogliere la modifica introdotta dall'altro ramo del Parlamento.

**C O S S I G A**, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è d'accordo.

**P R E S I D E N T E**, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

È istituita la medaglia al merito aeronautico allo scopo di premiare attività e studi volti allo sviluppo e al progresso dell'aviazione e, in particolare, di quella italiana, ovvero singole azioni da cui sia derivato lustro e decoro all'aviazione italiana.

La medaglia al merito aeronautico può essere concessa a cittadini italiani e stranieri.

Art. 2.

La medaglia al merito aeronautico ha il diametro di millimetri 40 ed è coniata in oro, argento e bronzo secondo la diversa importanza delle attività o delle azioni indicate nel precedente articolo. Sopra un lato reca, nel semicerchio superiore, l'emblema della Repubblica italiana del diametro di 10 millimetri e, nel semicerchio inferiore, una

aquila ad ali spiegate delle dimensioni di millimetri 28 e la leggenda « al merito aeronautico » disposta lungo tutto il bordo del semicerchio stesso; dall'altro lato è inciso il nome dell'insignito e l'anno di concessione.

La medaglia è sostenuta da un nastro di colore azzurro recante due filetti di colore rosso e bianco ai lati, ciascuno, rispettivamente, di millimetri 5 e 3 ed è portata sulla sinistra del petto.

Art. 3.

All'atto del conferimento della medaglia al merito aeronautico è rilasciato dal Ministro della difesa un certificato indicante il nome del premiato, la motivazione del premio, la data e il luogo del conferimento.

Art. 4.

La medaglia al merito aeronautico è concessa dal Ministro della difesa su parere di una Commissione composta dal Capo di Stato Maggiore e da due ufficiali generali dell'Aeronautica militare, quando sia destinata a premiare attività o azioni interessanti l'Aeronautica militare.

Quando sia destinata a premiare attività o azioni interessanti l'aviazione civile, la medaglia al merito aeronautico è concessa dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile su parere della Commissione di cui al comma precedente integrata da due rappresentanti dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Segretario della Commissione è un ufficiale superiore dell'Aeronautica militare.

Art. 5.

La medaglia commemorativa di imprese aeronautiche, istituita con regio decreto 27 novembre 1927, n. 2297, è soppressa.

Do ora lettura dell'articolo 6, quale risulta nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

## Art. 6.

Alla copertura dell'onere annuo di lire 400.000 derivante dalla presente legge sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3093 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1966 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, quale risulta con la modificazione teste approvata.

(È approvato).

**Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: « Norme in materia di trattamento economico degli aiutanti di battaglia » (1545)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme in materia di trattamento economico degli aiutanti di battaglia ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella passata seduta la Commissione decise di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge al fine di consentire al rappresentante del Governo di esperire più approfondite indagini in merito alla portata dell'articolo 2, in particolare per quel che concerne l'applicazione della norma anche ai titolari di pensioni indirette e di reversibilità.

Do, pertanto, la parola all'onorevole sottosegretario Cossiga.

**C O S S I G A ,** *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Signor Presidente, come mi

ero ripromesso, ho provveduto ad interpellare direttamente il Ministero del tesoro in merito all'interpretazione dell'articolo 2. Tale Dicastero ha confermato l'interpretazione che questa Commissione aveva, in sostanza, ritenuto quella giusta e che il calcolo dell'onere finanziario è stato fatto tenendo presenti, appunto, anche le pensioni indirette e di reversibilità. Comunque, al fine di evitare che nel futuro possano sollevarsi dubbi sulla materia in sede di giurisdizione o di applicazione amministrativa, mi permetterei, d'intesa con il Ministero del tesoro, di proporre che al primo comma dell'articolo 2, dopo le parole « o che cesseranno successivamente », siano aggiunte le altre: « nonchè le pensioni indirette o di reversibilità a favore degli aventi diritto ».

**D A R E ' .** Poichè nella passata seduta non mi è stato possibile seguire la discussione del disegno di legge, desidererei sapere se è stata presa una decisione in merito alla richiesta dell'Arma dei carabinieri, all'inclusione, cioè, nel provvedimento anche dei marescialli maggiori dell'Arma, cosiddetti « carica speciale ».

**M O R A N D I ,** *relatore.* Si è deciso di non accoglierla, giacchè si è ritenuto non trattarsi di posizioni identiche.

**B O N A L D I .** Per quel che concerne l'emendamento proposto dal rappresentante del Governo, dove si dice: « ... pensioni indirette o di reversibilità ... », anzichè la congiunzione « o » mi sembrerebbe più opportuno usare la congiunzione « e ».

**C O S S I G A ,** *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Poichè le pensioni indirette e di reversibilità sono due ipotesi alternative ritengo sia più esatto l'uso di « o »; altrimenti potrebbe sembrare possibile il cumulo dei due trattamenti. So bene che di fatto ciò non potrebbe mai accadere, ma nella legge è meglio essere più chiari possibile.

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)34<sup>a</sup> SEDUTA (4 maggio 1966)

Z E N T I . Sono sostanzialmente d'accordo con l'onorevole Sottosegretario sull'uso più appropriato, nella fattispecie, della congiunzione disgiuntiva « o », giacchè il titolare della pensione indiretta non è mai il titolare di quella di reversibilità. Vi sono, infatti, tre tipi di pensione: la pensione diretta, quella indiretta e quella di reversibilità a favore della vedova o dei superstiti. Gli ultimi due casi sono pertanto aggiuntivi rispetto al primo.

R O F F I . Mi sembra che l'uso della congiunzione « o » non lasci alcun dubbio.

B O N A L D I . La questione riveste carattere puramente formale. Poichè l'interpretazione della norma è chiarissima, mi rimetto alla formulazione proposta dall'onorevole Sottosegretario.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Lo stipendio degli aiutanti di battaglia dell'Esercito, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza è fissato nella misura annua lorda iniziale di lire 1.500.000.

L'assegno personale di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, è determinato, per gli aiutanti di battaglia, tenuto conto del compenso mensile per lavoro straordinario dovuto, in ragione di quindici ore, al personale civile avente qualifica di archivista capo.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

Le pensioni ordinarie spettanti agli aiutanti di battaglia cessati dal servizio alla data di decorrenza della presente legge, o che cesseranno successivamente, sono computate sostituendo allo stipendio preso a

base nella precedente liquidazione quello di lire 900.000 annue lorde.

L'integrazione temporanea mensile di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 754, è determinata in relazione alla pensione calcolata sul nuovo stipendio indicato nel comma precedente.

A questo articolo è stato presentato dal rappresentante del Governo un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole « o che cesseranno successivamente », le altre: « nonchè le pensioni indirette o di reversibilità a favore degli aventi diritto ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

*(È approvato).*

#### Art. 3.

L'indennità annua attribuita agli aiutanti di battaglia dall'articolo 1 della legge 11 giugno 1959, n. 353, è soppressa.

*(È approvato).*

#### Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° marzo 1966.

*(È approvato).*

#### Art. 5.

All'onere annuo di lire 56.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 2071 (lire 47.710.000), n. 3043 (lire 4.500.000) e n. 4058 (lire 2.290.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1966 e del capitolo n. 1204 (lire

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)34<sup>a</sup> SEDUTA (4 maggio 1966)

1.500.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il medesimo anno finanziario e dei corrispondenti capitoli degli stessi stati di previsione della spesa per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 11,05.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari